



**TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
II SEZIONE PENALE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1) Dr. Luigi D'Angelo   | Presidente   |
| 2) Dr. Sara Marino      | Giudice      |
| 3) Dr. Valerio d'Andria | Giudice est. |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letta l'istanza di riesame presentata da Gueli Ninfa, nata a Caltanissetta il 15.9.1937, per tramite del suo Difensore Avv. Salvatore Virgone;

letto l'impugnato decreto del 2 agosto 2008 con la quale il G.I.P. in accoglimento della richiesta del P.M. ha disposto il sequestro preventivo di un'area di proprietà dell'istante e dei cani ivi presenti;

letti gli atti allegati al fascicolo;

riunitosi in camera di consiglio e ascoltate le parti;

**OSSERVA**

L'istanza di riesame merita di essere accolta.

In data 16.7.2008, Agenti P.M. del Comune di Aragona, unitamente ad incaricati del Distretto veterinario di Agrigento, procedevano ad un sopralluogo sul fondo di proprietà dell'istante verificando la presenza di circa settanta cani custoditi all'interno di locali formati da recinzioni metalliche, assi di legno e altro materiale eterogeneo, tipo pedane in legno, vecchie reti da letto.

I luoghi erano in condizioni insalubri con numerose tracce di feci degli animali.

Inoltre, i cani si presentavano in condizioni fisiche e nutrizionali non buone derivanti dalle scadenti condizioni igienico-sanitarie e in particolare erano infestati da ectoparassiti (pulci e zecche), riportavano lesioni cutanee, piodermiti e lesioni crostose riferibili a rogne.

Nessun animale era stato iscritto all'anagrafe canina.

Sul presupposto del *fumus* del reato di cui agli artt. 727 e 544 bis c.p. si procedeva, dunque, in data 2 agosto 2008 al sequestro dell'area unitamente ai cani ivi presenti affidando sia la *res* che gli animali in custodia all'indagata.

u Con la superiore istanza l'indagata rappresenta che i cani randagi rivenuti nella sua proprietà sono stati accuditi a titolo di liberalità, lasciandoli liberi di vagare anche al di fuori dell'area di sua titolarità e chiede l'annullamento del provvedimento lamentando essenzialmente l'incongruenza che deriva nel ritenere attuale il pericolo di aggravamento del reato e allo stesso tempo affidare alla stessa indagata in custodia gli animali a cui essa ha fino ad ora provveduto.

E' bene premettere che sebbene l'oggetto del provvedimento di sequestro del G.I.P. appaia essere letteralmente solo l'area adibita a canile dalla Gueli, in realtà, il necessario coordinamento con la richiesta del P.M. e con il precedente sequestro operato dalla P.G. impone di interpretare l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari come riferita anche ai cani su cui era stato apposto precedentemente il vincolo.

Tanto considerato, merita senz'altro di essere condivisa la censura mossa al provvedimento dall'istante nella parte in cui evidenzia l'incongruenza di affidare in custodia all'indagata gli animali i ipotesi maltrattati.

In effetti, la possibilità che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze è tutt'altro che scongiurata dal mantenimento della custodia degli animali in capo alla Gueli.

E' pur vero però che sia il *fumus* dei reati indicati, individuabile nella mancata predisposizione delle cure minime necessarie al mantenimento dei cani in condizioni sanitarie e fisiche dignitose, sia le esigenze cautelari, vale a dire la necessità di evitare ulteriori pregiudizi agli animali, risultano evidenti dai verbali redatti dagli operanti e dalle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi: pertanto, non si tratta di negare l'esistenza dei presupposti di legge per addivenire al sequestro, quanto di individuare la misura che sia conseguente all'intento di evitare il pericolo di aggravamento del reato.

Sotto questo profilo, il Collegio osserva che l'attuale legislazione individua nel Comune di Aragona il soggetto competente in materia di custodia degli animali randagi. Ed, infatti, a norma dell'art.11 della legge regionale n.15 del 2000, il Comune è tenuto ad istituire nel proprio ambito territoriale dei rifugi sanitari pubblici, atti al ricovero dei cani ovvero alla loro temporanea permanenza. E, incidentalmente, inoltre, si nota che secondo quanto stabilisce il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 13 dicembre 2007 è competenza del Comune anche quella di provvedere al mantenimento degli animali confiscati in seguito a provvedimenti amministrativi.

Se, dunque, la legislazione regionale individua nel Comune, in collaborazione con il servizio veterinario della A.U.S.L., il soggetto competente alla tutela e al mantenimento degli animali, anche in conseguenza di provvedimenti ablativi, ciò conduce a ritenere che anche nella presente ipotesi la custodia degli stessi possa e debba essere affidata all'ente locale che potrà sistemare i cani all'interno dei canili autorizzati ovvero comunque offrire loro le cure necessarie.

Quanto all'area di proprietà della Gueli, il Collegio osserva che la libera disponibilità dell'area da parte dell'indagata in mancanza di poteri di custodia sugli animali rende inattuale il pericolo di un aggravamento delle conseguenze dannose derivanti dal reato e, dunque, deve disporsi il dissequestro.

E, infatti, una volta affidata la custodia dei cani all'autorità competente, la libera disponibilità dell'area di per sé non rappresenta un concreto pericolo per la reiterazione di condotte criminose ovvero per l'aggravamento di quelle già poste in essere.

Per le considerazioni e nei limiti fin qui esposti l'istanza, dunque, deve essere accolta.

#### P.Q.M.

Annulla il decreto di sequestro preventivo impugnato nella parte in cui dispone il sequestro dell'area sita in c.da Tuberio di Aragona, meglio individuata nel verbale di sequestro del 1 agosto 2008, e ne dispone la restituzione all'avente diritto, Gueli Ninfa.

Affida la custodia dei cani in sequestro al Comune di Aragona per l'esercizio delle competenze attribuitegli dalla Legge Regionale n.15 del 3 luglio 2000.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Agrigento, li 26.11.2008.

Il giudice est.  
(Viterio D'Andria)

Il presidente  
(Luigi Di Angelo)

### TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE PENALE

Deposito in Cancelleria  
oggi 28/11/08

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE (C1)  
Renato Di Benedetto